

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2023

Piano d'azione per gli intermediari assicurativi

21 agosto 2023

Indice

1 Nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa: è tempo di agire	3
2 Tappe necessarie entro la fine del 2023	3
2.1 Verificare l'assoggettamento	3
2.2 Termini per le nuove registrazioni e modifiche delle attuali iscrizioni nel registro	5
2.3 Procedura per gli intermediari assicurativi esteri	6
2.4 Cessazione dell'attività di intermediazione non vincolata	6
2.5 Panoramica dell'iter fino a fine giugno 2024	7
3 Obblighi dal 1° gennaio 2024	8
3.1 Obblighi per gli intermediari assicurativi non vincolati e vincolati ...	8
3.2 Obblighi per le imprese di assicurazione in relazione agli intermediari assicurativi	10
3.3 Obbligo di documentazione addizionale	10
3.4 Nuovi emolumenti per la registrazione e tasse di vigilanza	11
4 Simposio dei intermediari e contatto	11

1 Nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa: è tempo di agire

Il 1° gennaio 2024 entreranno in vigore le versioni sottoposte a revisione della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011). Nell'ottica di migliorare la tutela della clientela, i requisiti posti all'attività di intermediazione assicurativa vengono aumentati. Ciò significa che dal 1° gennaio 2024 saranno ammessi sul mercato assicurativo svizzero soltanto gli intermediari che soddisfano questi requisiti più stringenti.

La presente Comunicazione sulla vigilanza spiega quali interventi sono necessari da parte degli intermediari assicurativi già nel corso di quest'anno. Specifica inoltre gli obblighi degli intermediari assicurativi ai sensi del diritto riveduto e che cosa ciò comporta per loro a partire dal 1° gennaio 2024. Il tempo stringe e per tutti gli intermediari assicurativi è giunto il momento di informarsi e agire di conseguenza.

Informazioni utili

- [Nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa – Modifiche dal 1° gennaio 2024](#)
- [Video: Nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa](#)
- [Informazioni sul simposio dei intermediari](#)
- Relazione specialistica nell'ambito del [Simposio dei piccoli assicuratori](#) del 23 maggio 2023
- Informazioni sugli standard minimi di formazione e perfezionamento professionale nonché sul nuovo percorso di formazione [sito Internet dell'Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione \(AFA\)](#)
- [Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA \(riveduta\)](#)
- [Ordinanza sulla sorveglianza, OS \(riveduta\)](#)

2 Tappe necessarie entro la fine del 2023

2.1 Verificare l'assoggettamento

Rientra nella sfera di responsabilità dei singoli intermediari assicurativi verificare in quale misura saranno sottoposti alle disposizioni del diritto in materia

di vigilanza assicurativa in vigore dal 1° gennaio 2024 e quali sono le conseguenze che ne derivano. Si consiglia di agire nel modo seguente entro la fine del 2023:

1. Appurare l'obbligo di assoggettamento

Gli intermediari assicurativi devono appurare se l'attività prevista o già svolta si configura come intermediazione assicurativa.

Gli intermediari assicurativi sono persone che offrono o stipulano contratti di assicurazione.¹ In conformità all'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) del Consiglio federale, con questa designazione sono indicate le persone che forniscono alla propria clientela una consulenza in merito alla conclusione di un contratto di assicurazione, oppure propongono contratti di assicurazione. Sono considerate intermediari assicurativi anche le persone che hanno un interesse economico a offrire o a concludere un contratto di assicurazione attraverso un sito internet o un altro mezzo elettronico.² L'intermediazione assicurativa svolta ad esempio mediante siti web, piattaforme di confronto o app per smartphone senza presenza fisica presso un punto vendita³ sottostà quindi parimenti al nuovo quadro formativo.⁴ Nella sfera di vigilanza della FINMA non rientra invece l'intermediazione assicurativa svolta come attività accessoria.⁵

2. Appurare il tipo di intermediazione

Gli intermediari assicurativi devono appurare se si tratta di un'attività vincolata o non vincolata.

Un'importante novità del diritto riveduto è il *numerus clausus* delle tipologie di intermediari assicurativi. Ciò significa che d'ora in poi esistono soltanto due tipi di intermediari, ovvero non vincolati o vincolati. Gli intermediari assicurativi non vincolati intrattengono un rapporto di fiducia con la propria clientela e agiscono nel suo interesse. Tutti gli altri sono considerati come vincolati e intrattengono un rapporto di fiducia con un'impresa di assicurazione.⁶ Di conseguenza, agli intermediari assicurativi è ora consentito operare soltanto come soggetti vincolati oppure non vincolati, ma mai contemporaneamente in entrambe le categorie. È quindi obbligatorio optare per una di queste due tipologie secondo il *numerus clausus* e intraprendere ora le azioni necessarie.

¹ Art. 40 cpv. 1 LSA

² Art. 182a OS

³ *Point of sale*

⁴ Commento alla modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza del 2 giugno 2023, pag. 72.

⁵ I requisiti dell'intermediazione svolta come attività accessoria sono disciplinati dall'art. 2 cpv. 2 lett. f LSA in combinato disposto con l'art. 1h OS.

⁶ Art. 40 LSA

3. Aggiornare l'attuale iscrizione nel registro

Gli intermediari assicurativi non vincolati devono accertarsi che la loro iscrizione nel registro pubblico della FINMA al 15 dicembre 2023 sia ancora aggiornata e che le indicazioni in essa riportate siano corrette.

Dal 1° gennaio 2024, gli intermediari assicurativi vincolati non sono più soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro pubblico della FINMA. Pertanto, con effetto dal 31 dicembre 2023 la FINMA provvederà a cancellare dal registro pubblico tutti gli intermediari vincolati iscritti fino a quel momento su base facoltativa.

4. Rispettare i nuovi obblighi

Gli intermediari assicurativi devono rispettare gli obblighi vigenti dal 1° gennaio 2024.

Per operare in modalità non vincolata, gli intermediari assicurativi devono richiedere l'iscrizione nel registro pubblico della FINMA. Tutti gli intermediari assicurativi non vincolati iscritti in data 1° gennaio 2024 nel registro della FINMA potranno continuare a svolgere un'attività di intermediazione non vincolata. Affinché la FINMA possa disporre delle indicazioni e dei documenti necessari anche per gli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro, essi devono fornire una documentazione addizionale. Dal 1° gennaio 2024 avranno sei mesi di tempo per presentare alla FINMA tutte le indicazioni e i documenti relativi alla domanda di registrazione.⁷ Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili nel capitolo 3.3.

2.2 Termini per le nuove registrazioni e modifiche delle attuali iscrizioni nel registro

La FINMA introdurrà una nuova registrazione elettronica. Dal 1° gennaio 2024, tutti gli intermediari assicurativi svolgeranno in via elettronica tutte le fasi processuali relative al registro. A seguito della modifica tecnica del sistema, sarà possibile presentare le domande di nuova registrazione sul portale per gli intermediari⁸ WebReg della FINMA soltanto entro il **17 novembre 2023**. In seguito, fino al 31 dicembre 2023 le domande di nuova registrazione dovranno essere inoltrate alla FINMA per iscritto a mezzo posta. In questi casi, gli intermediari assicurativi devono successivamente registrarsi in via elettronica nel nuovo sistema. Inoltre, a partire dal **15 dicembre 2023**, sul portale per gli intermediari della FINMA non sarà più possibile apportare modifiche (mutazioni) alle registrazioni già in essere. Dal 16 al 31 dicembre

⁷ Cfr. il successivo capitolo 3.3.

⁸ Consultabile al link: www.finma.ch > Autorizzazione > Intermediari assicurativi > Portale per gli intermediari.

2023 le modifiche potranno essere ancora presentate alla FINMA soltanto in forma scritta.

L'Autorità di vigilanza esamina ed elabora le nuove registrazioni e le mutazioni in ordine cronologico in base alla data di ricezione. Non sussiste alcun diritto all'effettuazione di una nuova registrazione o di una modifica di un'iscrizione già in essere entro il 31 dicembre 2023. La FINMA raccomanda di presentare quanto prima le domande di nuova registrazione e le richieste di mutazione, affinché possano essere evase ancora nell'anno in corso – sempre a condizione che la relativa documentazione sia completa e i requisiti di registrazione risultino adempiuti.

Gli intermediari assicurativi non vincolati che in data 1° gennaio 2024 non risulteranno iscritti nel registro della FINMA pur continuando a svolgere un'attività di intermediazione assicurativa non vincolata opereranno in maniera illecita. La FINMA interviene con coerenza in caso di attività illecite. In particolare, dà seguito attivamente agli indizi concreti di attività illecite e, se necessario, avvia procedimenti di *enforcement* volti al ripristino della situazione conforme all'ordine legale.

2.3 Procedura per gli intermediari assicurativi esteri

Gli intermediari assicurativi esteri che svolgono l'intermediazione di contratti di assicurazione in conformità al diritto vigente, devono informarsi sui requisiti che devono adempiere ai sensi del diritto riveduto per l'esercizio di tale attività. È loro responsabilità intraprendere i passi necessari per soddisfare tali requisiti. A tal fine avranno tempo fino al 30 giugno 2024.

In linea di principio, gli intermediari assicurativi non vincolati che operano a proprio nome sono tenuti ad avere la propria sede, il proprio domicilio o una succursale in Svizzera. Le persone fisiche dipendenti degli intermediari assicurativi non vincolati non devono avere necessariamente il loro domicilio in Svizzera. È sufficiente che il loro datore di lavoro abbia il proprio domicilio, la propria sede o una succursale sul territorio svizzero.⁹ Possono essere esclusi da tale obbligo gli intermediari assicurativi che concludono esclusivamente contratti di riassicurazione in Svizzera.¹⁰ In ogni caso, tutti gli intermediari assicurativi esteri sono tenuti a comunicare alla FINMA un recapito (indirizzo di corrispondenza) in Svizzera.¹¹

2.4 Cessazione dell'attività di intermediazione non vincolata

Gli intermediari assicurativi non vincolati che cesseranno la loro attività alla fine del 2023, devono comunicarlo alla FINMA entro la fine dell'anno al più

⁹ Art. 186 OS

¹⁰ Art. 186 cpv. 3 lett. c OS

¹¹ Art. 11 lett. b Legge sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

tardi. La comunicazione può essere effettuata in via elettronica sul portale per gli intermediari della FINMA **fino al 15 dicembre 2023**, per iscritto dopo questa data. Se la comunicazione è effettuata in modo tempestivo, non verranno applicate le tasse di vigilanza relative all'esercizio successivo.

2.5 Panoramica dell'iter fino a fine giugno 2024

In sintesi, gli intermediari assicurativi sono tenuti a rispettare le seguenti scadenze:

Tempistica	Azioni da intraprendere	Punti chiave
Adesso	Verificare l'assoggettamento dell'attività esercitata	Appurare se l'attività prevista o già svolta si configura come intermediazione assicurativa.
	Tipo di attività di intermediazione	Verificare se si tratta di un'intermediazione vincolata o non vincolata.
	Verificare l'iscrizione nel registro	Accertarsi che, in caso di svolgimento di un'attività non vincolata, l'iscrizione nel registro pubblico della FINMA al 15 dicembre 2023 sia ancora aggiornata e che le indicazioni in essa riportate siano corrette.
Entro il 17 novembre 2023	Nuova iscrizione nel registro sul portale per gli intermediari	Le domande di nuova registrazione possono essere presentate fino al 17 novembre 2023 attraverso il portale per gli intermediari WebReg ¹² .
Tra il 18 novembre e il 31 dicembre 2023	Nuova registrazione in forma scritta	A partire dal 18 novembre 2023 e sino alla fine dell'anno, le domande di nuova registrazione potranno essere inoltrate alla FINMA a mezzo posta. È necessario effettuare successivamente una registrazione elettronica.
Entro il 15 dicembre 2023	Mutazioni nel portale per gli intermediari	Le mutazioni alle registrazioni attuali potranno essere effettuate sul portale per gli intermediari fino al 15 dicembre 2023.
Tra il 16 e il 31 dicembre 2023	Mutazioni per iscritto	Le mutazioni avvenute tra il 16 e il 31 dicembre 2023 devono essere inoltrate per iscritto alla FINMA. È necessario effettuare successivamente una registrazione elettronica.
Entro il 15 dicembre 2023	Disattivazione dell'iscrizione nel registro sul portale per gli intermediari	Gli intermediari non vincolati che cesseranno la propria attività alla fine dell'anno devono disattivare la propria iscrizione sul portale per gli intermediari della FINMA.
Entro il 31 dicembre 2023	Disattivazione dell'iscrizione nel registro per iscritto	Gli intermediari assicurativi che cesseranno la propria attività alla fine dell'anno devono disattivare la propria iscrizione tra il 16 e il 31 dicembre 2023 inviando una comunicazione scritta alla




¹² Consultabile al link: www.finma.ch > Autorizzazione > Intermediari assicurativi > Portale per gli intermediari

		FINMA. È necessario effettuare successivamente la disattivazione per via elettronica.
Entro il 30 giugno 2024	Documentazione addizionale	Gli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro devono fornire una documentazione addizionale. A tal fine avranno tempo fino al 30 giugno 2024.
	Intermediari assicurativi esteri	Gli intermediari assicurativi esteri devono comunicare alla FINMA un recapito in Svizzera. Avranno tempo fino al 30 giugno 2024 per adempiere i requisiti della LSA e dell'OS sottoposte a revisione.

3 Obblighi dal 1° gennaio 2024

3.1 Obblighi per gli intermediari assicurativi non vincolati e vincolati

Dal 1° gennaio 2024 gli intermediari assicurativi dovranno adempiere requisiti più stringenti. I principali requisiti sono riportati e illustrati nella seguente tabella, suddivisi per tipologia di intermediazione assicurativa.

Obblighi per gli intermediari assicurativi (IA) non vincolati	Obblighi per gli intermediari assicurativi (IA) vincolati
<p>Obbligo di registrazione (art. 41 cpv. 1 LSA) Gli IA non vincolati devono richiedere l'iscrizione nel registro pubblico della FINMA.</p>	
<p>Garanzia (requisiti personali e buona reputazione) (art. 41 cpv. 2 lett. b LSA in combinato disposto con l'art. 187 OS) Gli IA devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla LSA. Il requisito di irrepreensibilità deve essere costantemente ottemperato ed è costituito da un lato dalle componenti di idoneità professionale (<i>fitness</i>) per l'attività di IA (formazione e formazione continua), dall'altro lato dall'integrità (<i>properness</i>).^{13*}</p>	
<p>Formazione e formazione continua (art. 43 cpv. 1 e art. 90a cpv. 4 LSA) Gli IA devono disporre delle capacità e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento della loro attività. Si tratta di una condizione essenziale per ottenere il permesso all'esercizio dell'attività di IA. I requisiti per l'obbligo di formazione e formazione continua devono risultare adempiuti a partire dal 1° gennaio 2026, alla conclusione di un periodo transitorio di due anni.</p>	
<p>Requisiti posti al governo d'impresa (art. 188 OS) A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla LSA e della buona reputazione, gli IA devono osservare determinati standard minimi in materia di <i>corporate governance</i>.¹³</p>	
<p>Assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 189 OS) Per la copertura della loro responsabilità civile derivante dalla violazione dell'obbligo di diligenza professionale, gli IA devono disporre di un'assicurazione di responsabilità civile professionale per danni patrimoniali.¹³</p>	
<p>Obbligo d'informare (art. 45 LSA) Tutti gli IA indicano agli stipulanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il proprio nome e indirizzo; • se l'intermediazione è vincolata o non vincolata; • come informarsi in merito alla formazione e alla formazione continua dell'IA in questione; • l'ufficio di comunicazione per eventuali casi di responsabilità; • il trattamento dei dati personali. <p>Queste informazioni, formulate in modo comprensibile, devono essere messe a disposizione della clientela su un apposito foglio informativo prima della conclusione del contratto.</p>	
<p>Obblighi in relazione alle assicurazioni sulla vita qualificate (artt. 39h, 39j – 39k LSA) Se raccomandano assicurazioni sulla vita qualificate, gli IA mettono gratuitamente il foglio informativo di base a disposizione degli stipulanti prima della conclusione del contratto. Prima di raccomandare un'assicurazione sulla vita qualificata, gli IA devono informarsi in merito alle conoscenze e al grado di esperienza dello stipulante e verificare se l'assicurazione sulla vita in questione è appropriata per quest'ultimo. Gli IA documentano tra l'altro quale assicurazione sulla vita qualificata è stata stipulata e quali conoscenze ed esperienze dello stipulante sono state rilevate.</p>	
<p>Comportamenti inammissibili e conflitti di interessi (art. 45a LSA in combinato disposto con l'art. 182c OS) Gli IA devono garantire mediante provvedimenti organizzativi adeguati che non si verifichino conflitti di interessi nell'ambito della loro attività di intermediazione. Se non è possibile escluderli, è necessario darne comunicazione ai clienti prima della conclusione del contratto d'assicurazione.</p>	
<p>Pubblicazione delle indennità (art. 45b LSA) Gli IA non vincolati informano i clienti in merito a tutte le tipologie di indennità che ricevono da imprese di assicurazione o da terzi in relazione all'erogazione dei propri servizi.</p>	
<p>Rapporto (art. 190b OS) Gli IA non vincolati presentano annualmente alla FINMA gli indicatori e le informazioni importanti necessari alla sorveglianza della loro attività.</p>	

3.2 Obblighi per le imprese di assicurazione in relazione agli intermediari assicurativi

Anche le imprese di assicurazione sono tenute ad adempiere determinati obblighi concernenti la loro attività di intermediazione. D'ora in poi, le imprese di assicurazione sono tenute a garantire che gli intermediari assicurativi non vincolati con cui collaborano sono iscritti nel registro pubblico della FINMA.¹⁴ Una collaborazione con intermediari assicurativi non vincolati non iscritti nel registro costituisce un'attività illecita ed è oggetto di verifica nell'ambito della vigilanza continua della FINMA sulle imprese di assicurazione.

Gli intermediari assicurativi vincolati sono attribuiti secondo il diritto in materia di vigilanza all'impresa di assicurazione per la quale svolgono la propria attività di intermediazione. Nell'ambito del requisito di garanzia sancito dal diritto in materia di vigilanza, l'impresa di assicurazione ha la responsabilità di garantire che gli intermediari assicurativi ad essa vincolati adempiano gli obblighi legali.¹⁵ Questa responsabilità si applica segnatamente a tutto il personale del servizio interno ed esterno che opera per l'impresa di assicurazione, per le agenzie generali nonché per le piattaforme internet e le soluzioni di intermediazione mobile facenti capo all'impresa di assicurazione.

3.3 Obbligo di documentazione aggiuntiva

Gli intermediari assicurativi che risultano già iscritti nel registro pubblico della FINMA in data 1° gennaio 2024 hanno tempo fino al 30 giugno 2024 per trasmettere in formato elettronico alla FINMA tutte le indicazioni e i documenti relativi alla domanda di registrazione. La documentazione aggiuntiva potrà essere inoltrata alla FINMA **al più presto il 1° gennaio 2024 e non oltre il 30 giugno 2024**. La domanda deve essere presentata sulla Piattaforma di rilevamento e di richiesta (EHP). Le indicazioni e i documenti da presentare per la domanda di registrazione sono specificati in dettaglio nell'Allegato 6 dell'OS¹⁶.

La FINMA esaminerà ed elaborerà le richieste in ordine cronologico in base alla data di ricezione. Gli intermediari assicurativi vincolati che hanno presentato per tempo alla FINMA la loro domanda di documentazione aggiuntiva possono continuare a svolgere la loro attività non vincolata e vengono iscritti nel registro pubblico della FINMA.

Il termine transitorio per la presentazione della documentazione aggiuntiva da parte degli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro si

¹³ Questo obbligo in relazione agli intermediari finanziari vincolati deve essere adempiuto dall'impresa di assicurazione nell'ambito degli artt. 14 e 22 LSA. Cfr. anche di seguito il cap. 3.2.

¹⁴ Art. 44 cpv. 2 LSA

¹⁵ Commento alla modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza del 2 giugno 2023, pag. 78.

¹⁶ Consultabile all'indirizzo: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2023/356/it>.

conclude il 30 giugno 2024. Tale termine è stato fissato dal Consiglio federale e in linea di principio la FINMA non può prorogarlo.

3.4 Nuovi emolumenti per la registrazione e tasse di vigilanza

La nuova normativa conferisce alla FINMA il mandato di esercitare la vigilanza continua sugli intermediari assicurativi. L'enfasi è posta sulla tutela dei clienti, in particolare contro gli abusi perpetrati dagli intermediari assicurativi ai danni degli stipulanti.

Poiché le tasse di vigilanza devono consentire un autofinanziamento¹⁷, l'ampliamento dei compiti comporta un aumento dell'onere e pertanto un aumento degli emolumenti per la registrazione e delle tasse di vigilanza. Pertanto, dal 1° gennaio 2024 saranno applicati i seguenti emolumenti una tantum per ogni iscrizione nel registro:¹⁸

- per le persone giuridiche: CHF 750
- per le persone fisiche:¹⁹ CHF 350

Dal 1° gennaio 2024, a tutti gli intermediari assicurativi iscritti nel registro pubblico della FINMA sarà inoltre applicata²⁰ una tassa di vigilanza unitaria di CHF 475 per l'esercizio 2024. La tassa di vigilanza verrà addebitata nel terzo trimestre 2024 sulla base del numero di intermediari assicurativi non vincolati iscritti nel registro al 31 dicembre 2023. La tassa è pagabile annualmente ed è calcolata in maniera tale che la sua somma copra i costi complessivi dell'ambito di vigilanza degli intermediari assicurativi non vincolati. Essa è ripartita in parti uguali tra il numero di iscrizioni nel registro.²¹

4 Simposio dei intermediari e contatto

In linea di principio, sul [sito internet della FINMA](#) sono disponibili le informazioni rilevanti sulla nuova vigilanza sugli intermediari assicurativi. Le funzioni [MyFINMA](#) (notifiche push) e [RSS Feed](#) vi consentono di rimanere sempre aggiornati.

Inoltre, nel mese di ottobre 2023 la FINMA organizzerà tre eventi informativi, durante i quali gli intermediari assicurativi vincolati e non vincolati come pure

¹⁷ Art. 4 cpv. 1 e allegati 4.1 e 4.2 dell'Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA; RS **956.122**)

¹⁸ Art. 27 cpv. 1 Oem-FINMA. L'emolumento per la registrazione è riscosso per una nuova iscrizione nel registro pubblico della FINMA.

¹⁹ Incluse ditte individuali e società di persone, per ogni imprenditore individuale e/o socio

²⁰ Persone fisiche e giuridiche nonché ditte individuali e società di persone

²¹ Art. 27 cpv. 1^{bis} Oem-FINMA

i rappresentanti delle imprese di assicurazione potranno informarsi in merito alle modifiche più importanti in uno scambio diretto con la FINMA.

[Iscrizione al simposio dei intermediari](#)

Luogo	Data	Ora	Location	Indirizzo	Lingua
Berna	Lunedì 23 ottobre 2023	9.00 - 12.15	Casino	Casinoplatz 1, 3011 Berna	Tedesco
Losanna	Giovedì 26 ottobre 2023	9.00 - 12.15	Congres Beaulieu	Avenue des Bergières 10, 1004 Losanna	Francese
Zurigo	Lunedì 30 ottobre 2023	9.00 - 12.15	The Hall	Hoffnigstrasse 1, 8600 Dübendorf	Tedesco

Le domande sulla presente Comunicazione sulla vigilanza, così come sul processo di registrazione o di documentazione addizionale possono essere inviate all'indirizzo vermittler@finma.ch. Le domande sul nuovo quadro normativo e le domande di assoggettamento possono essere inviate all'indirizzo vermittler.regulierung@finma.ch.²²

²² In via preliminare a una domanda di registrazione, l'esame dell'obbligo di registrazione e di assoggettamento di un intermediario assicurativo verte sulla valutazione giuridica di una fattispecie specifica e isolata. Questi accertamenti da parte della FINMA sono di norma soggetti a spese.